

CAMERA DEI DEPUTATI N. 266

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato **BIELLI**

Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si va sempre più accentuando un pericoloso fenomeno di abuso del ricorso alla decretazione d'urgenza da parte dell'Esecutivo.

Ciò è tanto più pericoloso in un sistema elettorale di tipo maggioritario dove, se la maggioranza vuole, potrebbe essere espresso parere favorevole alla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza su tutti i decreti-legge, determinando un grave squilibrio di poteri tra Governo e Parlamento.

Di fatto, si assiste alla sistematica violazione di quanto stabilito dalla normativa vigente; intendiamo l'articolo 77 della Costituzione e l'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che insistono, rispettivamente, sulla straordinarietà del ricorso alla decretazione d'urgenza e sull'impossibilità di rinnovare

disposizioni cui sia stata negata la conversione dalle Camere.

Ancora più inaccettabile appare, sul piano costituzionale, l'indiscriminato ricorso alla reiterazione di decreti non convertiti, cui va posto un argine anche sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 302 del 1988, la quale ha affermato che « tale prassi crea squilibri tanto più gravi allorché gli effetti sorti in base al decreto reiterato sono praticamente irreversibili o allorché gli stessi effetti sono fatti salvi, nonostante l'intervenuta decadenza, ad opera di decreti successivamente riprodotti ».

A fronte di tali argomenti, crediamo si renda assolutamente necessaria una revisione del succitato articolo 77, al fine di ristabilire l'alterato equilibrio tra Esecutivo e Parlamento e il corretto svolgimento dell'attività legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge in casi di necessità e d'urgenza concernenti la sicurezza nazionale, le calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore, o il recepimento e l'attuazione di atti normativi della Comunità europea quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari. Il Governo deve, il giorno stesso, presentare il decreto alle Camere chiedendo la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, né ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.

Le Camere sono tenute a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari. I regolamenti parlamentari attribuiscono ai Presidenti delle Camere i poteri necessari.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro quarantacinque giorni non sono convertiti in legge. I decreti non convertiti in legge non sono rinnovabili. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti ».